

## Sentenza della Corte Costituzionale n. 2/2016

**Materia:** vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali, previdenza sociale, assistenza.

**Parametri invocati:** articoli 38, primo comma, della Costituzione e 4 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Testo unico delle leggi costituzionali concernente lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in relazione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via incidentale.

**Rimettente:** Tribunale ordinario di Trento.

**Oggetto:** articolo 18 legge della Provincia autonoma di Trento 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento).

**Esito:** non fondatezza.

Il Tribunale ordinario di Trento ha posto la questione di legittimità costituzionale in relazione all'articolo 18 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento), in riferimento agli articoli 38, comma primo, della Costituzione e 4 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Testo unico delle leggi costituzionali concernente lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in relazione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità in data 13 dicembre 2006, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18, nella parte in cui prevede che i soggetti che fruiscono di prestazioni assistenziali consistenti nell'erogazione di un servizio siano chiamati a compartecipare alla spesa in relazione alla condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza, anziché in riferimento al reddito esclusivo dello stesso interessato. In particolare, il giudice *a quo* ritiene che la normativa provinciale non risulti in linea con i principi della Convenzione delle Nazioni Unite in quanto tale strumento pattizio imporrebbe agli Stati aderenti il dovere di valorizzare la persona disabile quale soggetto autonomo, a prescindere dal contesto familiare in cui si trova collocato, anche se ciò possa comportare un aggravio economico per gli enti pubblici. Secondo il giudice rimettente, la normativa censurata, anziché garantire l'indipendenza economica delle persone con disabilità, le renderebbe prive di autonomia, ponendosi in contrasto con l'articolo 4 del d.P.R. 670/1972, nella parte in cui prescrive *"il rispetto degli obblighi internazionali"*, e con l'articolo 38, comma primo della Costituzione, traendosi dal relativo enunciato l'assunto per cui la persona inabile assume rilievo di per se stessa, senza alcun riferimento al suo nucleo familiare. A parere della Corte, l'assunto del giudice rimettente è incongruo, privo di rispondenza con i parametri evocati a corredo della censura e in antitesi con l'opposto orientamento (privilegiato tanto dalla normativa provinciale quanto da quella statale di settore, oltre che dalla giurisprudenza: cfr. sent. Corte Cost. n. 203/2013) secondo cui proprio la famiglia costituisce la sede privilegiata del soddisfacimento delle esigenze affettive ed assistenziali del relativo componente, ponendosi solo come sussidiaria la scelta di soluzioni assistenziali esterne. Quanto al rispetto degli obblighi internazionali,

la Corte evidenzia che gli strumenti pattizi tracciano una serie di importanti obiettivi, ma riservano agli Stati aderenti il compito di individuare in concreto i mezzi e i modi necessari per darvi attuazione. La Convenzione, peraltro, ponendosi in una prospettiva dinamica e promozionale della persona disabile richiama, nel preambolo, la famiglia quale nucleo naturale e fondamentale della società, precisando che tanto le persone con disabilità quanto i *“membri delle loro famiglie dovrebbero ricevere la protezione e l’assistenza necessarie a permettere alle famiglie di contribuire al pieno ed uguale godimento dei diritti delle persone con disabilità”*. Ciò sembra presupporre, ai fini delle discipline in tema di sostegno alle persone con disabilità, la tendenza a prevedere l’intervento dei pubblici poteri, con l’onere per l’intera collettività, in funzione prevalentemente sussidiaria e in presenza di condizioni di difficoltà economiche anche delle relative famiglie, richiedendosi, nel contempo, primariamente a queste ultime, in relazione alle proprie capacità, l’adempimento di un naturale e diretto dovere di solidarietà, oltre che dei correlativi obblighi giuridici. La Corte ribadisce, infine, che la garanzia costituzionale del *“diritto al mantenimento e all’assistenza sociale”* presuppone che la persona disabile sia *“sprovvista dei mezzi necessari per vivere”* e che l’accertamento di questa condizione di effettiva indigenza possa richiedere anche una valutazione delle condizioni economiche dei soggetti tenuti all’obbligo alimentare: ove così non fosse, godrebbero dello stesso trattamento di assistenza e mantenimento tanto le persone con disabilità individualmente e *“familiarmente”* non abbienti, quanto quelle prive di reddito, ma concretamente assistite o anche potenzialmente assistibili da familiari con consistenti possibilità economico-patrimoniali, con conseguente identico carico finanziario e sociale. In conclusione, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 18 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 luglio 2007, n. 13.